



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

FAQ - Risposte alle domande più frequenti

Ogni chiarimento riferito ai bandi del CSR Umbria può essere richiesto formulando specifici quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo email del Responsabile individuato dal bando stesso. Non sono ammessi, infatti, chiarimenti telefonici. Le risposte relative ai quesiti inerenti alla presentazione delle domande di sostegno sono raccolte e rese note attraverso il presente documento "FAQ - Risposte alle domande più frequenti".

CODICE INTERVENTO	SRH01
NOME INTERVENTO	Erogazione di servizi di consulenza
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO	N. 5198 del 27/05/2026

Aggornate al 31/08/2026

Quesito 1	In merito all'art. 5 punto 4, si chiede cosa si intende nel Bando quando si dice: "In caso di utilizzo di consulenti dipendenti di altre società, il rispetto della assenza di incompatibilità si applica anche alle medesime società." Non si capisce di quali società dovrebbero essere dipendenti i consulenti (società agricole, società di consulenza o altro?).
Risposta 1	Il punto fa riferimento al caso specifico di cui al paragrafo 5.2 del Bando "Gli Organismi prestatori dei servizi di consulenza possono altresì utilizzare Consulenti esterni, attraverso la sottoscrizione di uno specifico contratto, con essi <u>ovvero con il soggetto del quale sono dipendenti</u> .". Nel caso di contratto tra l'Organismo di consulenza e la società di cui il consulente è dipendente, l'assenza di incompatibilità deve essere garantita sia da parte del consulente sia da parte della società di cui è dipendente.
Quesito 2	In merito al punto sull'incompatibilità, un consulente libero professionista che può formalizzare diversi incarichi professionali, sempre nel rispetto dell'assenza di incompatibilità, può risultare consulente di diversi Organismi di consulenza?
Risposta 2	Sì, è consentito al consulente di operare per diversi Organismi di Consulenza.
Quesito 3	Tartuficoltura afferisce a settore ORTOFRUTTA?
Risposta 3	Se si fa riferimento alla coltivazione del tartufo questo rientra nelle produzioni ortofrutticole. Se invece si fa riferimento al prodotto spontaneo del sottobosco non rientra in nessuno dei settori produttivi per i quali i criteri di selezione di cui all'art. 6 dell'Avviso riconoscono la priorità.
Quesito 4	Per una consulenza su Agrivoltaico, quale settore va indicato? quello prevalente aziendale?
Risposta 4	Il settore produttivo cui è rivolta una attività di consulenza non è legato all'attività aziendale prevalente ma è quello specifico oggetto della consulenza stessa. Nel caso dell'agrivoltaico quindi non può essere riconosciuto un punteggio per nessuno dei settori produttivi per i quali i criteri di selezione di cui all'art. 6 dell'Avviso riconoscono la priorità.

Quesito 5	Articolo 5.6 : I contratti con le aziende possono essere firmati digitalmente?
Risposta 5	La firma digitale ha a tutti gli effetti il valore di una firma autografa, così come la firma elettronica qualificata, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'amministrazione digitale.
Quesito 6	I contratti con i consulenti esterni vanno acquisiti prima della scadenza/presentazione del progetto?
Risposta 6	In fase preliminare può anche essere sufficiente acquisire un preincarico o una lettera di intenti, da perfezionare con contratto prima dell'avvio delle attività. E' invece obbligatorio acquisire e allegare alla domanda di sostegno la dichiarazione di assenza condizioni di incompatibilità, redatta in base all'allegato 1.3 dell'Avviso.
Quesito 7	Articolo 5.3: Da quale anno si devono iniziare a calcolare i cinque anni solari in cui il consulente ha avuto un'esperienza lavorativa di almeno 24 mesi? Dal 2021 o 2022?
Risposta 7	Il requisito va considerato presente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Quindi i cinque anni solari decorrono dal 2022.
Quesito 8	Articolo 5.4: Un consulente è stato dipendente di ente pubblico fino al 2022, occupandosi di concessione di contributi in ambito di Sviluppo Rurale. Questo caso rientra tra i motivi di incompatibilità previsti dal Bando?
Risposta 8	La incompatibilità fa riferimento all'attività svolta attualmente. Quindi l'attività pregressa non attualmente svolta non è considerata un requisito di incompatibilità
Quesito 9	Cosa si intende nella tipologia di consulenza E.3 per "colture innovative"?
Risposta 9	La innovazione può essere legata alla introduzione di nuove tecniche di coltivazione oppure di produzioni attualmente non presenti nel contesto produttivo regionale
Quesito 10	Se un consulente A, che in tale bando svolge consulenza ad altre aziende agricole destinatarie, è socio di un'azienda agricola, si chiede se tale azienda agricola può beneficiare a sua volta della consulenza da parte di un terzo consulente B sulla tipologia F3 (nell'uso degli strumenti digitali per il marketing aziendale e-commerce) dal momento che il consulente A non ha le specifiche competenze sulla tipologia F3?
Risposta 10	Se il consulente non ha competenze professionali in materia, la sua azienda può avvalersi dei servizi di consulenza inerenti tale materia, prestati da consulenti in possesso delle necessarie competenze
Quesito 11	Nel file ALLEGATO 3 Dati dei consulenti utilizzati, nella colonna Ambito di intervento cosa dovrà essere riportato?
Risposta 11	Negli ambiti di intervento deve essere riportata una descrizione generale del tipo di consulenza svolta dal consulente (ad es. fitosanitario, allevamento, marketing, sicurezza, ecc.), al fine di valutare la idoneità del titolo di studio e/o delle esperienze professionali a garantire il possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza
Quesito 12	Articolo 7 (natura onnicomprensiva del costo unitario standard e oggetto del controllo): Il costo unitario standard, in quanto onnicomprensivo, remunera — oltre all'attività di consulenza resa in azienda — anche le attività interne del beneficiario di coordinamento, segreteria tecnica, gestione del fascicolo di domanda e supporto amministrativo alla rendicontazione, senza che tali attività debbano essere separatamente rendicontate o giustificate nei confronti della Regione? Il controllo amministrativo e in loco verta esclusivamente sull'effettiva erogazione dei servizi di consulenza — ore svolte, attività, output finale e schede di cui agli Allegati 6.1, 6.2 e 6.3 — e non sui costi interni sostenuti dal beneficiario per l'organizzazione e l'amministrazione del programma)?
Risposta 12	Come definito all'art. 7 dell'Avviso, la spesa ammissibile è determinata moltiplicando la durata in ore della singola consulenza per il Costo Unitario Standard <u>omnicomprensivo</u> pari ad € 64,00 per ora di consulenza. Quindi il C.U.S. è comprensivo di ogni spesa del progetto e non è richiesta la rendicontazione finanziaria né la produzione di documentazione giustificativa delle spese sostenute
Quesito 13	Articolo 15 (proroghe e canale di comunicazione): se, ed entro quali termini, è possibile richiedere una proroga dei termini di realizzazione e rendicontazione del programma, e quale durata massima può essere concessa? il portale Front-end Unico deve essere utilizzato quale canale ordinario per ogni

	integrazione documentale e comunicazione relativa al programma, ovvero unicamente per la trasmissione dei documenti non caricabili su SIAN per ragioni dimensionali, ferma restando la trasmissione a mezzo PEC delle comunicazioni operative di cui agli articoli 12 e 16?
Risposta 13	Come definito all'art. 17 dell'Avviso, il programma di consulenza deve essere completato e rendicontato, a pena di decadenza della domanda e revoca del contributo concesso, entro dodici mesi dalla data di ricevimento del nulla osta di concessione del sostegno relativo alla singola annualità (nel caso della terza annualità entro e non oltre il 30 settembre 2029). Pertanto non prevista la richiesta di proroghe oltre i termini stabiliti. La documentazione da inviare per le variazioni apportate al programma, definita all'art. 15 dell'Avviso, va inviata utilizzando il Front End Unico regionale, con le modalità operative indicate in allegato C all'Avviso.
Quesito 14	Articoli 10 e 17 (attività a cavallo tra annualità e continuità della consulenza): La rendicontazione del programma deve intervenire entro dodici mesi dalla data del nulla osta di concessione (articolo 17). Considerato che il termine per la presentazione della domanda relativa alla seconda annualità è fissato al 30 giugno 2027, è concretamente possibile che, a tale data, il programma della prima annualità non risulti ancora concluso né rendicontato. Si chiede pertanto di chiarire: • come debbano essere gestite le consulenze che, per effetto dei tempi istruttori e delle scadenze annuali, si collochino a cavallo tra due annualità; • se, nelle more della conclusione e rendicontazione del programma della precedente annualità, sia ammissibile avviare, per la medesima azienda destinataria e per la medesima tipologia di consulenza, un nuovo programma riferito all'annualità successiva, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9 (100 ore per tipologia e 240 ore complessive sulle tre annualità) e del minimo di 12 ore per annualità di cui all'articolo 5.5.
Risposta 14	Non esistono vincoli a riguardo la possibile sovrapposizione di attività tra due annualità, purché siano rispettati i limiti previsti di 100 ore per tipologia e 240 ore complessive sulle tre annualità
Quesito 15	Articoli 7, 16 e 20 (obblighi di comunicazione per le attività svolte tra la domanda ed il nulla osta): per le consulenze avviate dopo il rilascio della domanda di sostegno e prima del nulla osta, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16 devono essere assolti nei termini ordinari sin dalla data di avvio dell'attività? In caso affermativo, con quale modalità devono essere computati i relativi termini per le consulenze avviate o concluse prima della concessione?
Risposta 15	Gli obblighi definiti all'art. 16 dell'Avviso sono da rispettare anche per attività iniziate prima dell'avvenuta conclusione della istruttoria delle domande di sostegno e dell'invio del nulla osta di concessione degli aiuti, e il loro mancato rispetto genera le condizioni di riduzione ed esclusione definite all'art. 20 dell'Avviso. Resta salvo il principio che le attività avviate prima del ricevimento del nulla osta, potrebbero comunque essere non ammesse o non finanziate.
Quesito 16	Articoli 5.5 e Allegato 5 (doppia adesione e criterio dirimente): in caso di doppia adesione alla medesima tipologia di consulenza, quale criterio prevale tra la scelta espressa dall'azienda (articolo 5.5) e l'antiorità della sottoscrizione del contratto (Allegato 5)?
Risposta 16	La scelta rispetto a quale programma aderire, in caso di doppia sottoscrizione, o di superamento del limite di ore complessivo di cui all'articolo 9 (100 ore per tipologia e 240 ore complessive sulle tre annualità) resta in capo all'azienda destinataria. In caso di mancata comunicazione della opzione resta valida quella sottoscritta
Quesito 17	Articolo 16 (luogo di svolgimento dell'ultima visita): l'ultima visita deve svolgersi obbligatoriamente presso la sede aziendale/UTE del destinatario, o può svolgersi anche presso l'ufficio del consulente o del beneficiario, con presenza fisica del destinatario, ai fini della consegna, illustrazione e sottoscrizione della documentazione finale? qualora l'ultima visita già comunicata debba essere differita per indisponibilità dell'azienda, avverse condizioni meteorologiche o altro impedimento, con quali

	modalità e con quale termine minimo deve essere comunicata la nuova data?
Risposta 17	L'ultima visita è nell'ambito del programma di consulenza previsto e pertanto va svolta secondo le modalità ritenute necessarie nello svolgimento dell'attività di consulenza. Pertanto, come il resto dell'attività può essere sia in azienda che altrove. E' necessario che nella comunicazione trasmessa agli uffici regionali venga indicata la sede di svolgimento di tale ultima visita. In caso di necessità di rinvio di tale ultima visita, che va comunque comunicato preventivamente, la nuova data programmata va comunicata con la stessa modalità (entro i cinque giorni antecedenti). Ovviamente è possibile trasmettere la nuova data anche contestualmente alla comunicazione di rinvio
Quesito 18	Articolo 6 (criterio di localizzazione aziendale): Si chiede di chiarire: • se le fattispecie zona D, zona C e ZVN siano tra loro alternative ovvero cumulabili in capo alla medesima azienda; • laddove cumulabili, con quale modalità di calcolo debba determinarsi il punteggio fino al massimo di 10 punti, tenuto conto che tale tetto risulta conseguibile soltanto per effetto del cumulo di più fattispecie
Risposta 18	Zona C e D sono tra loro alternative (ossia una azienda sarà in prevalenza in zona C o in prevalenza in zona D). Invece la prevalenza in zona ZVN è cumulabile (ossia una azienda può essere sia in zona C o D prevalente che in zona ZVN prevalente), in quanto le particelle in zona ZVN a loro volta saranno anche ricadenti in zona C o D. Pertanto il punteggio massimo previsto di 10 punti sarà conseguibile per aziende che siano sia in zona D prevalente che in zona ZVN prevalente
Quesito 19	Articolo 6 e Allegato 4 (valutazione dell'esperienza del soggetto prestatore): si chiede di chiarire: • se l'esperienza rilevante ai fini del criterio 2.1 possa essere valutata anche con riferimento al legale rappresentante, al referente del programma ed ai consulenti incaricati, oltre che al soggetto giuridico richiedente; • quale documentazione sia ritenuta idonea a comprovare l'esperienza (curriculum sottoscritto, lettere di incarico, contratti, fatture, attestazioni di partecipazione a progetti finanziati o altra documentazione probante).
Risposta 19	L'esperienza maturata ai fini della attribuzione del punteggio (criterio 2.1) è da considerare con esclusivo riferimento all'organismo prestatore dei servizi di consulenza richiedente il sostegno, desumibile dal curriculum aziendale da allegare alla domanda di sostegno (art. 12 Dichiarazioni e impegni – punto n)
Quesito 20	Le colture foraggere leguminose come ad esempio l'erba medica, si può racchiudere nell'indirizzo produttivo "cereali, legumi, oleaginose" dato che è una foraggiera leguminosa?
Risposta 20	Le colture foraggere non rientrano in nessuno dei settori individuati come prioritari, quindi non beneficiano del punteggio di cui al criterio 1.3
Quesito 21	C'è un limite di aziende che possono essere caricate sul singolo tecnico?
Risposta 21	Non è previsto un limite di aziende per singolo consulente (se non ovviamente il limite massimo di spesa della domanda di sostegno)
Quesito 22	Allegato 1.3 – Dichiarazione di assenza delle condizioni di incompatibilità dei consulenti: relativamente ai punti [1] e [2] (<i>in qualità di Consulente/Legale Rappresentante della Società _____¹ incaricato dalla società² _____</i>) come devono essere correttamente compilati i due campi e, in particolare, se nel caso in cui un consulente svolga attività di consulenza per più aziende, debba essere predisposto un Allegato 1.3 per ciascuna azienda destinataria della consulenza, oppure se sia sufficiente un'unica dichiarazione riferita al consulente?
Risposta 22	L'allegato 1.3 è la Dichiarazione di assenza condizioni di incompatibilità dei consulenti, e ne va redatta una per ogni consulente presente nel Programma di Consulenza, e in caso di utilizzo di consulenti dipendenti di altre società, anche delle medesime società. Pertanto ogni consulente deve produrre tale dichiarazione (qualora il consulente operi

¹ Indicare la opzione pertinente

² Indicare la Ragione Sociale dell'Organismo di Consulenza proponente

	in più aziende la dichiarazione dovrà essere unica in quanto riferita a tutte le aziende indistintamente). In presenza di consulenti dipendenti di una società, tale dichiarazione va compilata sia dai singoli consulenti che dalla società di appartenenza (una sola per società, non una per ogni consulente). Conseguentemente, occorrerà selezionare la opzione Consulente se si tratta del singolo consulente o legale rappresentante della società___ qualora si tratti della società di cui il consulente è dipendente. Mentre al punto 2 (incaricato dalla società) occorrerà inserire il nome dell'Ente di Consulenza che presenta la domanda di sostegno e da cui il consulente è stato incaricato.
Quesito 23	cosa deve intendersi per “data di avvio della consulenza”, dalla quale decorrono i 10 giorni previsti per la trasmissione della scheda. Si tratta della data di avvio della singola consulenza riferita a ciascuna azienda?
Risposta 23	L'attività di consulenza è quella corrispondente alle ore di consulenza in base alle quali viene definito il costo della consulenza stessa, che corrispondono alle ore indicate nel registro delle attività svolte riportato in allegato 6.3. Conseguentemente la data di avvio dell'attività sarà quella relativa alla/e prima/e ora/e di attività registrata/e.
Quesito 24	Articolo 15 Dove ci sono contratti aziendali con richiesta di consulenza triennale per varie tematiche, si possono modificare le tematiche quando saranno presentate le domande di sostegno delle annualità 2027 e 2028?
Risposta 24	È possibile modificare le tematiche ma in questo caso occorre anche modificare il contratto di cui all'allegato 5 del Bando